



Tél. 0125 306633
Fax 0125 306788
Codice fiscale e Partita I.V.A. 00106960073
Fraz. Antagnod - 11020 AYAS (AO)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO, DELLA STRUTTURA DI PERIASC DESTINATA A CENTRO FONDO E DI SERVIZI COMPLEMENTARI – STAGIONI SCIISTICHE 2025/2026 2026/2027 E 2027/2028.

SPECIFICHE TECNICHE

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione delle piste di fondo, della struttura di Periasc destinata a centro fondo e di servizi complementari meglio specificati di seguito nel presente articolo.

In particolare, la concessione concerne, congiuntamente:

- la gestione delle piste da fondo (così come da planimetrie depositate presso gli uffici comunali) compresi la preparazione iniziale, la direzione delle piste (cosa per la quale il soggetto aggiudicatario assicura di mettere a disposizione un direttore di pista abilitato), il soccorso, la manutenzione dei mezzi battipista concessi dal comune in comodato d'uso, il gasolio per i mezzi e la risistemazione delle aree a stagione conclusa, la battitura di tutte le piste pedonali e di tutte le altre piste segnalate sulle planimetrie allegate alla documentazione in visione, la pulizia dei cestini dei rifiuti lungo il percorso delle piste e la pulizia di tutti i locali concessi in comodato;
- la concessione in comodato d'uso dei locali di Periasc per l'attività di noleggio attrezzature per un periodo di anni 3;
- ogni altro onere e prestazione necessari ai fini di garantire una corretta gestione della concessione
- la battitura della passeggiata pedonale di Champoluc – Frachey
- la battitura della passeggiata pedonale di Champoluc (Varasc)-Salus-Pilaz
- la battitura della passeggiata pedonale di Periasc-Trochey-Meytere-Cornu-Corbet

Fermo restando quanto corrisposto dalla stazione appaltante, l'affidatario assumerà ogni rischio di gestione del servizio con trasferimento totale della responsabilità di gestione stessa dall'amministrazione comunale all'aggiudicatario.

Il servizio dovrà essere assicurato **dall'1/12 al 31/3 di ogni stagione**, o comunque secondo i tempi (maggiori o minori) comunicati dall'Amministrazione – od in ogni caso necessari - in ragione della presenza o meno di neve.

L'apertura del noleggio sci dovrà essere garantita in tutti i giorni di apertura delle piste con orario minimo dalle ore 9.00 alle ore 16.30. L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di almeno 120 paia di sci completi.

La concessione di servizio comprende:

- Direzione delle piste

- Soccorso sulle piste con la presenza costante dei pisteurs securistes durante l'apertura delle piste
- Posa segnaletica e tre tubi per attraversamento torrente Evancon
- Battitura delle piste che dovrà avvenire tutte le sere durante il periodo di apertura
- Manutenzione piste
- Sistemazione fine stagione delle piste
- Manutenzione ordinaria dei mezzi ceduti in comodato d'uso dal Comune
- Fornitura gasolio automezzi
- Comodato d'uso locale comunale per noleggio attrezzature da sci
- Spese riscaldamento locali Periasc
- Pulizia dei cestini dei rifiuti lungo il percorso delle piste
- Pulizia neve piste accesso alberghi Champoluc (passeggiata Champoluc – Frachey)
- Tenuta del registro giornaliero piste da comunicare anche all'Amministrazione regionale
- Comunicare in Comune ed all'Azienda di soggiorno l'eventuale chiusura piste
- Reperibilità dei gatti con i relativi gattisti su richiesta del Comune in caso di necessità varie dell'amministrazione entro 30 min dalla comunicazione di intervento
- Disponibilità all'utilizzo dei locali spogliatoi per sciolinatura e scuole sci
- Ogni altro onere e prestazione necessari ai fini di garantire una corretta gestione della concessione.

A fronte degli indicati oneri, l'affidatario avrà quale contropartita l'opportunità di profitto mediante:

- La vendita dei biglietti di accesso alle piste da fondo
- Il noleggio sci e attrezzature.

ART. 2 – VALORE ECONOMICO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto a **base d'asta è pari a € 135.000,00** (€ 45.000,00 annui); l'importo si intende al netto degli oneri IVA ed è comprensivo di ogni onere, nessuno escluso, finalizzato alla gestione della concessione.

Il prezzo di appalto rimane fisso ed invariabile, senza revisione prezzi o indicizzazioni varie.

Gli importi stabiliti per i servizi complementari che la stazione appaltante potrebbe chiedere sono i seguenti:

- interventi con mezzo battipista: euro 70,00/ora iva inclusa
- interventi con quad: euro 45,00/ora iva inclusa

Tali importi saranno fatturati al di fuori del prezzo di aggiudicazione dell'appalto di concessione.

ART. 3 – ATTREZZATURE PER LA BATTITURA PISTE E SOCCORSO CON QUAD

I mezzi necessari alla Battitura delle Piste da Fondo, sono concessi in comodato d'uso dal Comune di Ayas, così come visionati in sede di sopralluogo.

Il concessionario assume, senza riserva alcuna, l'impegno a mantenere in buono stato e a mantenere sia i locali sia i mezzi dati in comodato dall'amministrazione comunale.

Il Comune di Ayas fornisce in comodato:

n. 2 mezzi battipista;

n. 1 Quad.

Per quanto riguarda il Quad lo stesso, al termine di ogni stagione invernale (dal 1/4 al 30/11) tornerà a disposizione dell'Amministrazione comunale. Il concessionario dovrà restituire a fine di ogni stagione il Quad con le ruote montate al posto dei cingoli. Inoltre, lo stesso, compatibilmente con le esigenze del gestore, nel caso di urgenza dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione anche nel periodo invernale (dall'1/12 al 31/3).

Art. 4 - MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA

I due mezzi battipista, messi a disposizione, sono sottoposti a tagliando dalla stazione appaltante prima della consegna. Per tutti i mezzi concessi in comodato, ogni manutenzione ordinaria ed ogni onere e spesa necessari al funzionamento degli stessi è a carico del concessionario (gasolio, rabbocchi livelli, piccole riparazioni varie, ecc.). La sostituzione di traverse, gomme filtri e tubi idraulici sarà effettuata dall'appaltatore nel costo dell'appalto ma saranno acquistati dalla stazione appaltante.

Nel caso siano necessarie manutenzioni straordinarie, l'appaltatore deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante che provvederà a contattare la ditta per la rimessa in pristino del mezzo.

Art. 5 - RAPPORTO CONTRATTUALE

Le presenti Specifiche tecniche costituiscono atto di natura contrattuale tra il Comune di Ayas ed il soggetto aggiudicatario, costituisce vincolo per il fornitore ed il loro contenuto sarà trasposto in forma di contratto.

ART. 6 – SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto delle seguenti prestazioni: direzione delle piste, gestione del soccorso, manutenzione dei mezzi e altre attività specialistiche che la stazione appaltante, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, riterrà opportune.

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE ED AL PERSONALE IMPIEGATO

Il concessionario si obbliga all'osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

Trattandosi di concessione di servizi, il concessionario assume in sé ogni onere e responsabilità in materia di sicurezza ed obblighi ai sensi del dlgs 81/2008, sia con riferimento agli utenti sia con riferimento al personale.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL CONCESSIONARIO

Il concessionario prima di procedere alla stipula del contratto dovrà consegnare alla stazione appaltante idonee polizze assicurative in materia di RCT e RCO.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI

Ai sensi della normativa vigente, il Comune di Ayas provvederà al pagamento del corrispettivo previa fatturazione da parte dell'affidatario e verifica del rispetto da parte del concessionario di ogni obbligo in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Eventuali inadempienze in tale senso costituiranno motivi di risoluzione del contratto.

Fermo quanto detto al paragrafo precedente, il pagamento del corrispettivo di ciascuna annualità avverrà in due soluzioni e l'importo totale di contratto sarà conseguentemente suddiviso in n. 2 rate, per come di seguito illustrato:

stagione 2025/2026

4 mensilità dell'importo dell'annualità, entro il 30 aprile 2026;

stagione 2026/2027

4 mensilità dell'importo dell'annualità, entro il 30 aprile 2027;

stagione 2027/2028

4 mensilità dell'importo dell'annualità, entro il 30 aprile 2028;

ART. 10 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) saranno a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui sarà chiesta la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sarà a carico del committente.

Art. 11 - INADEMPIENZE, PENALITÀ, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora fosse constatata inefficienza o si riscontrassero inconvenienti o mancanze nel rispetto delle presenti Specifiche tecniche, l'Amministrazione contesta l'inadempimento mediante comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al legale comunale medesimo un termine di 15 giorni per fornire per iscritto le proprie giustificazioni.

Nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga congrue le giustificazioni ricevute, il Responsabile del servizio competente può richiamare il fornitore al rispetto dei termini concordati ed accettati, ovvero, nei casi più gravi, applicare una penale fino a 500,00 euro a seconda della gravità dell'inadempienza riscontrata.

Il grave inadempimento o la non osservanza da parte del Fornitore degli obblighi discendenti dal rapporto contrattuale - instaurato mediante l'accettazione della fornitura e di quanto indicato negli atti di gara - contestati formalmente dal Dirigente competente per tre volte comportano la risoluzione del rapporto senza che il fornitore possa pretendere alcunché se non quanto già maturato.

In ogni caso, la stazione appaltante potrà avvalersi degli istituti della risoluzione del contratto e del recesso nei modi di cui al dlgs 36/2023.

Art. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3 della succitata legge.

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi del dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità.

Ulteriori obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di "privacy"), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopracitato D. Lgs. n. 196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Aosta a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 13 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ivi comprese le norme del codice civile.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le controversie che derivino dall'interpretazione o dall'applicazione del presente protocollo sarà esclusivamente quello di Aosta.